



Ministero della Cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO

VALDARNO

AI COMUNE DI SAN GIOVANNI

PEC: suapsgv@pec.it

Alla REGIONE TOSCANA

PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it

Al Segretariato Regionale Direzione per i Beni Culturali e
Paesaggistici per la Toscana

PEC: mbac-sr-tos@mailcert.beniculturali.it

Oggetto: COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) – Valutazione di Impatto Ambientale (art. 23 d.lgs n.152/2006) di competenza comunale ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 152/2006 – Progetto di recupero ambientale e funzionale di cave dismesse, ai sensi dell'art. 25, comma 3 delle NTA con coltivazione dell'area estrattiva denominata "Carpinete" (rif. comune pratica SUAP 409/2020).
Richiedente: Minuto Gioacchini S.r.l. - Invio integrazioni - PARERE DI COMPETENZA

In riferimento al procedimento in oggetto acquisito agli atti di questo Ufficio con nota PEC prot. n. 22352 del 24.08.2021;

Vista la documentazione integrativa inviata e scaricabile presso l'indirizzo fornito dall'Amministrazione Comunale.

Visto il D.lgs. n. 42/2004 e smi Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio

Visto il D.lgs. n. 152/2006 e smi, Norme in materia ambientale.

Visto il Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PIT-PPR) approvato con DCR n. 37 del 27.04.2015, pubblicato nel BURT n. 27 del 20.05.2015, con particolare riferimento alla scheda di Ambito Paesaggistico, agli Abachi regionali delle Invarianti e alla Disciplina dei Beni Paesaggistici di cui all'elaborato 8B.

Atteso che il territorio Comune di San Giovanni Valdarno ricade nella scheda di Ambito Paesaggistico n.11 "Valdarno Superiore" del PIT-PPR e che per tale ambito il Piano ha identificato, da una premessa storico-evolutiva dell'assetto antropico del territorio, criticità, obiettivi e prescrizioni da attuare.

Premesso che l'intervento in oggetto interessa l'ambito tutelato *ope legis* ai sensi del D.lgs. n. 42/2004, art. 142, comma 1, lett. g) "*i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227*" e di cui all'art. 12 della Disciplina dei Beni Paesaggistici del PIT-PPR;

Attesa l'esclusiva competenza della Scrivente riguardo gli interventi che interessano ambiti paesaggistici tutelati *de iure*.



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO

Via di Città 138 – 53100 Siena Tel. 0577 284111 – C.F. 92006140526

PEC mbac-sabap-si@mailcert.beniculturali.it

PEO: sabap-si@beniculturali.it

Considerato che con nota prot. n. 8185 del 30.03.2021 venivano richieste specifiche e puntuali elaborazioni integrative in quanto la documentazione precedentemente trasmessa risultava mancante degli elementi necessari al fine di esprimere il parere di competenza.

Valutato che la documentazione integrativa inviata e scaricabile presso l'indirizzo fornito dall'Amministrazione Comunale risulta incompleta e inadeguata, rispetto a quanto richiesto da questa Soprintendenza, con particolare riferimento ai seguenti punti:

- verifica di coerenza dell'intervento proposto con l'ambito tutelato *de iure* ex art. 142, comma 1, lett. g) del d.lgs n.42/2004 attraverso l'analisi dimostrata degli obiettivi, delle direttive e delle prescrizioni contenute all'art. 12 dell'elaborato 8B del PIT-PPR;
- verifica di coerenza dell'intervento attraverso la specifica analisi dei contenuti della scheda di Ambito Paesaggistico n.11 "Val d'Arno superiore" e con i correlati abachi delle invariati di cui al PIT-PPR;
- elaborazioni di viste foto-realistiche di dettaglio ad alta risoluzione, dello stato di ripristino attraverso idonei elaborati contenenti anche la visualizzazione dell'ipotesi vegetazionale di soprassuolo;
- verifica e valutazioni, con idonea elaborazione cartografica riguardo la presenza di ricettori sensibili, sia interni che esterni per un ampio e congruo intorno, di interesse paesistico, culturale ed ambientale, che potrebbero essere comunque interessati dall'intervento in oggetto;
- relazione forestale di dettaglio della formazione vegetazionale tutelata paesaggisticamente;

Per quanto sopra esposto, stante l'incompletezza e l'insufficienza dei contenuti delle modeste elaborazioni trasmesse, elaborazioni, necessarie per valutare la portata degli impatti dell'intervento proposto sulla matrice paesaggistica oggetto di tutela, questa Soprintendenza per quanto di competenza, esprime parere negativo alla valutazione di impatto ambientale del progetto di recupero ambientale e funzionale di cave dismesse, ai sensi dell'art. 25, comma 3 delle NTA con coltivazione dell'area estrattiva denominata "Carpinete" di cui in oggetto.

Per la tutela archeologica: esaminate le caratteristiche tecniche dell'intervento in oggetto e accertato che non sono interessati beni di interesse archeologico sottoposti a provvedimenti dichiarativi (artt. 12 e 13 D. Lgs. 42/04), si comunica che nulla osta alla realizzazione delle opere di scavo. Si richiede fin d'ora che vengano comunicati la tempistica prevista per gli interventi nonché, con congruo anticipo (almeno 10 giorni), l'effettivo inizio lavori affinché possano essere effettuati nei sopralluoghi durante le lavorazioni. Resta, inoltre, inteso che, qualora durante i lavori di escavazione si verificassero scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente (art. 90 e ss. D. Lgs. 42/2004), degli artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore questo Ufficio, il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti. Si fa anche presente che l'eventuale rinvenimento di emergenze archeologiche nell'area oggetto del presente intervento, potrebbe comportare l'imposizione di varianti al progetto testé approvato, nonché l'effettuazione di indagini archeologiche approfondite a carico della committenza finalizzate alla documentazione delle eventuali emergenze antiche ed ai relativi interventi di tutela.

Si comunica, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Massimo Bucci (Arezzo, via Ricasoli, 1 tel. 0575/409044, mail: massimo.bucci@beniculturali.it) al quale, gli aventi diritto, ai sensi degli artt. 7 e 9 della citata legge, possono riferirsi anche per eventuali e ulteriori chiarimenti, e per la competenza archeologica il dott. Alberto Villari (0577/248111; email alberto.villari@beniculturali.it).

MB/AV

Il Soprintendente *ad interim*
(Arch. Esmeralda VALENTE)



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO
Via di Città 138 – 53100 Siena Tel. 0577 284111 – C.F. 92006140526
PEC mbac-sabap-si@mailcert.beniculturali.it
PEO: sabap-si@beniculturali.it

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli art.20 e ss. del d.lgs
7 marzo 2005, n. 82*



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO
Via di Città 138 – 53100 Siena Tel. 0577 284111 – C.F. 92006140526
PEC mbac-sabap-si@mailcert.beniculturali.it
PEO: sabap-si@beniculturali.it